


Comune di Valledlunga Pratameno

Provincia Regionale di Caltanissetta

Ufficio Tecnico



OGGETTO:

Lavori riguardanti la trasformazione di un campo da tennis in campo di calcio a cinque.

Rielaborazione quadro economico

Approvato con Determina del Capo Area P.O.III

N. 529 del 07.11.2013; Rimodulato con Determina

del Capo Area P.O.III N. 40 dell'11.04.2014.

- Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborati Architettonici
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Capitolato Speciale di Appalto

Scala

Data

Progettazione e Direzione Lavori : Ufficio Tecnico Comunale
Architetto Antonio Francesco Izzo

Responsabile Unico del Procedimento - U.T.C.
Geometra Enrico Geraci

Ufficio Tecnico

PARTE PRIMA NORME CONTRATTUALI

Articolo 1

Oggetto del contratto

il contratto avrà per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per i lavori di trasformazione di un campo da tennis in un campo di calcio a cinque con manto sintetico in erba

Articolo 2

Importo del contratto

Il contratto sarà stipulato a corpo

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 45.048,02 (diconsi Euro Quarantacinquemilazeroquarantotto/02) di cui, per lavori a base di appalto € 28.427,92 (diconsi Euro Ventottomilaquattrocentoventisette/92), € 1.551,90 (diconsi Millecinquecentocinquantuno/90) per oneri della sicurezza ed € 5.290,56 (diconsi Euro Cinquemiladuecentonovanta/56) non soggetti a ribasso d'asta ed € 9.777,65 (Euro Novemilasettecentosettantasette/65) per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Gli importi delle diverse categorie di lavori, al netto del ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni nei limiti degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145.

Articolo 3

Descrizione delle lavorazioni

Con riferimento all'elencazione delle opere che formano oggetto dell'appalto possono definirsi come segue:

DESCRIZIONE CATEGORIA IMPORTO

- Lavori edili OG1

Articolo 4

Programma esecutivo dei lavori

L'impresa è obbligata, dietro eventuale richiesta dell'Amministrazione a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all'art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/1999 e sm.i

Articolo 5

Osservanza del Capitolato Generale, Leggi e Regolamenti

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto di appalto e nei suoi allegati, ivi compreso il presente Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145 e nel Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i

L'appaltatore dovrà inoltre puntualmente rispettare le disposizioni emanate in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso con specifico riferimento alla legge 19/03/1990 n° 55 e successive, al DPCM 11/05/1991 n. 187, al D.Lgs. 08/08/94 n° 490 ed agli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 (appreso chiamato "Codice") e s.m.i

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n.145, anche se non materialmente allegato, il presente Capitolato Speciale, l'Elenco dei Prezzi Unitari e i Disegni.

Articolo 7

Garanzie e Coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto di appalto che, in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e quant'altro previsto dall'art. 101 del D.P.R. 554/1999 e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità previste al comma 3 dell'art. 113 del Codice.

Inoltre l'esecutore è obbligato ai sensi dell'art. 129 del Codice a stipulare una polizza di assicurazione nei termini, con le finalità e le modalità previste all'art. 103 del D.P.R. 554/1999; con un massimale minimo di € 500.000,00.

Articolo 8

Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i.

Articolo 9

Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Articolo 10

Sub-appalti

E' fatto divieto all' appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.

Potrà tuttavia essere ammesso, previa autorizzazione del Concedente e su proposta del Committente, nel rispetto delle leggi regolanti la materia ed in particolare della legge 13/09/1982 n° 646 e successive modificazioni, della legge 19/03/1990 n° 55, del D.Lgs. 19/12/1991 n° 406 l'affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall' appaltatore all' atto dell' offerta, e secondo quanto previsto all'art. 141 del D.P.R. 554/1999.

Le eventuali richieste di autorizzazioni per i subaffidamenti delle suddette lavorazioni dovranno essere redatte in conformità al disposto dell' art. 118 del Codice.

Si precisa che sono soggetti ad autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera. Sono altresì soggetti ad autorizzazione i sub-affidamenti definiti contratti simili, cioè quelli di fornitura e posa in opera e quelli di nolo a caldo di importo superiore al 2% o - in valore assoluto - a 100.000,00 euro, e per i quali il costo della manodopera, espletata in cantiere, sia superiore al 50% dell'importo del subaffidamento. Al di sotto di tali soglie l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore eventuali spiegazioni o chiarimenti.

Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione da parte del Concedente, l'appaltatore resterà comunque unico responsabile nei confronti del Committente e del Concedente, sollevando totalmente i medesimi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subaffidatarie o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle opere subaffidate.

Il periodo di tempo comunque necessario per l'ottenimento dell' autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori nè potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa ad indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Articolo 11

Consegna - Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

La consegna dei lavori verrà effettuata con le norme di cui agli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e s.m.i.,

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 70 (settanta), naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dell'1 per 1.000 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato, e comunque in misura complessiva non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

La penale viene dedotta dall'importo dello stato finale, o anche a discrezione dell'Amministrazione dagli acconti, se di entità tale da superare l'importo delle ritenute di garanzia.

Articolo 12

Pagamenti in acconto

La contabilizzazione dei lavori avverrà mediante l'emissione di stati di avanzamento per importi non inferiori ad € 15.000,00 diconsi Euro quindicimila; la rata finale sarà autorizzata all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento.

L'Impresa però resta sempre l'unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego.

In caso di sospensione di durata maggiore di novanta giorni si procederà al pagamento in acconto qualunque sia l'importo del credito maturato, ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.

Articolo 13

Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore, saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato Generale e dall'art. 139 del Regolamento 554/1999.

Articolo 14

Conto finale e certificato regolare esecuzione

Il conto finale verrà compilato entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro il primo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 15

Personale dell'impresa - Disciplina dei cantieri

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità.

Detto personale, dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza specificarne il motivo e l'obbligo a rispondere delle conseguenze.

Articolo 16

Obblighi a carico dell'Appaltatore in relazione al personale dipendente

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 118 del Codice, si precisa che l'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro previsto per le attività corrispondenti alle categorie oggetto dell'appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché l'iscrizione alla Cassa Edile di Parma.

L'impresa, dovrà produrre l'attestazione di denuncia alla propria Cassa Edile di appartenenza con l'indicazione dei lavoratori operanti e delle relative ore lavorate.

A tal fine l'Appaltatore e per suo tramite tutti i subappaltatori sono obbligati a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- copia dei libri matricola;
- fotocopia della comunicazione di assunzione;
- copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS, INAIL e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale applicati ai dipendenti, impegnandosi ad aggiornarla ogni qualvolta intervengano modificazioni.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire al Direttore dei Lavori l'elenco nominativo delle persone che opereranno nel cantiere, aggiornando la lista ogni qualvolta vi siano dei cambiamenti.

L'Appaltatore principale dovrà altresì segnalare alla Cassa Edile di Parma, prima dell'effettivo inizio del lavoro in subappalto, il nominativo dell'impresa subappaltatrice rientrante nella sfera del contratto collettivo nazionale dell'edilizia.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti nel presente articolo, sempre che sia intervenuta

denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.

Inoltre per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla D.L. per l'inoltro delle notizie sopraelencate che non siano pervenute nei tempi previsti, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 11 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Articolo 17

Ulteriori oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 e 18 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la manutenzione continua alla recinzione predisposta dall'appaltatore, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- La guardiania e la sorveglianza - sia di giorno che di notte e fino all'approvazione del collaudo definitivo ovvero, in caso di presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione concedente fino alla data di tale presa in consegna - con il personale necessario dotato dei requisiti richiesti dall'art. 22 Legge 13/09/1982 n° 646 e successive modificazioni, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante, e di tutte le forniture relative alle eventuali opere scorporate dell'appalto.
- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, e la manutenzione dei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della D.L. La costruzione di uno o più edifici in muratura o prefabbricati per i necessari servizi igienici, di mensa e spogliatoi, per uso degli operai addetti ai lavori, secondo quanto previsto dai contratti in vigore. I servizi, ove possibile, saranno provvisti di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche.
- La fornitura di acqua calda potabile per gli operai addetti ai lavori.
- L'osservanza di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie.
- L'obbligo di curare che nell'esecuzione dei lavori vengano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danno a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto 07/01/1956 n° 164, restandone comunque sollevata l'Amministrazione committente. A tal fine l'appaltatore rimane obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel rispetto degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 14.08.1996 n. 494 e s.m.i;
- Le spese per la fornitura di fotografie per le opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel mero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.
- Il provvedere al pagamento delle tasse per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc..
- Il pagamento di ogni tassa presente e futura, inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, se dovuti, i diritti per gli allacciamenti definitivi ai pubblici servizi.
- Il provvedere alla verifica e all'accertamento, prima dello svolgimento della gara, del dimensionamento e dei calcoli delle strutture in cemento armato; alla verifica dei progetti

degli impianti tecnologici di cui alla L. 46/90 e relativo Regolamento di attuazione ed a quelle di cui alla L. 10/91, ai fini delle relative assunzioni di responsabilità;

- L'esecuzione della recinzione dell'area del cantiere per evitare l'accesso agli estranei ai lavori;
- L'osservanza delle disposizioni esistenti per le assicurazioni degli operai che dovranno essere richiesti al locale Ufficio di collocamento con specifica osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni preferenziali stabilite dalle Norme Vigenti;
- La designazione, per la conduzione dei lavori per tutta la loro durata, di un Direttore Tecnico di Cantiere, nella persona di un professionista abilitato alla conduzione di opere del tipo in appalto, il cui nominativo sarà comunicato al Committente, prima dell'inizio dei lavori, per ottenerne il gradimento. Il Direttore Tecnico di Cantiere, che dovrà essere unico anche in caso di associazioni temporanee o consorzi di imprese, sarà responsabile della disciplina del cantiere, della corretta esecuzione delle opere e di ogni altra attività connessa alle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico richiamo alla responsabilità posta a suo carico dall'art. 118 del Codice;
- Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà adeguarsi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla D.L., la quale avrà piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento del Direttore stesso e di qualsiasi altro addetto ai lavori in caso di insubordinazione, malafede o manifesta incapacità;
- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza;
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte, nonché il mantenimento fino a collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire;
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale venissero eventualmente affidati direttamente dei lavori dal Committente, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Committente intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal Committente, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla D.L., senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Ultimati i lavori, e comunque prima della consegna dell'immobile all'Amministrazione committente, l'appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- La preparazione di tutti i locali necessari per consentire alle eventuali altre ditte operanti sul cantiere di approvvigionare tutti i materiali necessari;
- L'effettuazione eventuale di turni di operai per il rispetto dei termini contrattuali senza che ciò possa costituire motivo di richiesta per maggiori costi nei confronti del Committente;
- L'obbligo di prestare assistenza al Committente, per tutto quanto attiene alle operazioni di esproprio, alle sistemazioni e spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, le linee elettriche e telefoniche con relative palificazioni che venissero a trovarsi nell'area di sedime, nonché per i relativi allacciamenti, oltre alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra e rientri nella competenza di Enti Locali, di Enti pubblici e Privati e di Amministrazioni e Organi Statali per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, compresi gli impianti tecnologici;
- L'assistenza alle attività di collaudo ed a tutti gli accertamenti e verifiche previsti da norme di legge e dal presente Capitolato Speciale di Appalto;
- La fornitura al Committente, all'atto della firma del verbale di consegna dell'opera, di una copia riproducibile di tutti i disegni architettonici, strutturali e impiantistici con l'indicazione delle eventuali variazioni esecutive apportate nel corso dei lavori;

- La redazione di tutti i disegni costruttivi di cantiere, da sottoporre alla preventiva approvazione del Direttore dei Lavori, necessari per la realizzazione delle strutture, delle altre opere edili in genere e degli impianti tecnologici. In conformità a quanto disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici - GABINETTO con circolare n. 17290/UL in data 1/6/1990 la Ditta assuntrice è obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta tabella, indicante l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, il progettista, il Direttore nonché l'Assistente dei Lavori, nonché quant'altro indicato nello schema esplicativo allegato alla predetta circolare n. 17290/UL del 1990

La tabella sarà di metri 3x2 in due telai, accoppiabili con bulloni, del tipo depositato presso l'ex Ministero dei LL.PP., con intelaiatura a nido d'ape, scritti a vernice ad olio su fondo bianco o idropittura lavabile.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita, senza che per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Impresa possa opporre eccezione o richiedere risarcimenti di danni

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati l'Impresa dovrà tenere conto nella propria offerta

Articolo 18

Applicazione del D.LGS. 81/2008 e presentazione del PSS e dei POS

Ad integrazione degli obblighi già elencati al precedente articolo, si precisa che il cantiere di cui al presente appalto è assoggettato all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 s.m. ed ai sensi dell'art 3 senza che sia prevista nomina del coordinatore.

L'appaltatore dei lavori è quindi obbligato, oltre al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e salute del lavoro (anche se qui non richiamate o se richiamate in altri documenti contrattuali) all'adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro o alle imprese previsti nel citato D Lgs. 81/2008 s.m.

L'appaltatore è altresì interamente responsabile del medesimo adempimento da parte di tutte le ditte o lavoratori autonomi chiamati a qualsiasi titolo ad operare in cantiere, naturalmente per quanto attiene l'attività del cantiere stesso.

L'appaltatore è tenuto alla consegna alla committente dei piani di cui all'art. 131 del Codice, e quindi nello specifico il PSS (redatto dal solo appaltatore) ed i POS (redatti da tutte le imprese). Il PSS deve essere conforme all'art 5 del D.P.R. 03.07.2003 n. 222, e deve quindi contenere gli elementi del PSC. Lo stesso quindi, per quanto avente rispondenza col cantiere di cui al presente appalto, deve analizzare gli elementi di cui al D.Lgs. 494/96 s.m., art. 12, come regolamentato anche dagli artt 2, 3, 4 del D.P.R. 222/2003.

Il PSS sviluppato in adempimento dei citati obblighi di legge, deve comunque contenere specificamente anche:

le modalità per la prevenzione delle interferenze e dei relativi sfalsamenti spaziali o temporali, e/o le opere provvisorie atte ad impedire le interferenze stesse, preso atto che sono prevedibili interferenze sia con le attività in essere nella caserma, che sarà consegnata all'impresa essendo occupata, e che sono altresì prevedibili interferenze con altro cantiere per la erezione di ampliamento della caserma;

la realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione) e collegamento alla rete di messa a terra esistente, allacciamento di cantiere e fornitura di energia monofase e trifase per tutta la durata dei lavori, consegna alla committente di dichiarazione di conformità ex-L. 46/90;

le modalità di utilizzo dell'impianto elettrico di cantiere ed in particolare nel caso della presenza di più imprese (CEI 64-17, 2.2); le modalità della adeguata informazione degli operatori di cantiere e dei terzi presenti in merito a: - caratteristiche dell'impianto elettrico; - criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso; - rischi correlati all'utilizzo dei componenti elettrici. l'assunzione da parte del Direttore di Cantiere del ruolo di gestore dell'impianto elettrico di cantiere;

l'individuazione di adeguati locali, all'interno del fabbricato esistente e previo concordamento con la committente, quali ricovero e servizi per le imprese ed i lavoratori;

Il POS conforme a quanto prescritto dal D Lgs. 494/96 deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 6 del D P.R. 222/2003.

L'entità degli oneri per l'applicazione dei piani di sicurezza è stata determinata dalla stazione appaltante in misura di € **1.551,90** ai sensi del D.P.R. 222/2003. Detto importo è fisso ed invariabile, e non può essere modificato in funzione delle misure, dispositivi, apprestamenti o procedure di cui l'appaltatore o le imprese vogliono prevedere l'uso nel PSS e nei POS.

L'importo suddetto si intende afferire alle diverse categorie dei lavori in misura direttamente proporzionale all'entità dei lavori stessi.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L. sarà riconosciuta all'Assuntore una quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento".

Detta quota sarà di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere appaltate. Detta quota è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto.

Articolo 19

Disposizioni generali relative al pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo delle lavorazioni eseguiti è previsto a misura

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori saranno quelli dell'Elenco Prezzi Unitari su cui, con l'eccezione del compenso per gli oneri della sicurezza, sarà applicato il ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria.

Essi devono intendersi comprensivi di:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi e tasse, cali, perdite, sprechi, spese generali, beneficio dell'impresa, e quanto a piè d'opera sul luogo dell'impiego;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché la quota per assicurazioni sociali ed accessori di ogni genere, spese generali, beneficio dell'impresa, ecc ;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa; si intendono altresì compensati nei prezzi le spese per il personale necessario per il funzionamento dei macchinari, con tutti gli oneri relativi, le spese per il carburante, per l'energia elettrica, per gli olii, per i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni specie, per la fornitura, trasportato, carico, scarico, manipolazione e pose in opera dei vari materiali, tutti i dazi e le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni di terreni con relativi oneri per l'impianto dei cantieri e per il deposito dei materiali di rifiuto; tutti gli oneri visti per la mano d'opera occorrente, le spese provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, il beneficio dell'Impresa e quant'altro possa occorrere per dare le opere complete a regola d'arte.

Si precisa che il prezzo "per oneri della sicurezza" compensa tutti i costi che l'impresa dovrà sostenere, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, per le misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi gli oneri per ponteggi. I prezzi di Elenco sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, fatto salvo quanto previsto all'art. 133 del Codice.

Articolo 20

I.V.A.

Ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'appaltatore dovrà assolvere agli adempimenti relativi all'I.V.A. con diritto, da parte dell'Amministrazione, al rimborso a norma di legge.

Articolo 21

Controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice, la definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice Ordinario. Foro competente sarà quello di Caltanissetta

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 22

Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori, qualunque sia la loro provenienza, saranno della migliore qualità e si intenderanno accettati solamente quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti idonei.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti dovranno provenire da cave, fabbriche, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed esso fosse quindi obbligato a ricorrere ad altre cave in località diversa o di diversa provenienza, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le prescrizioni relative alla qualità dei materiali.

Per l'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale.

Per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno inoltre, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore, all'osservanza delle quali l'Appaltatore è tenuto ad ogni effetto.

Articolo 23

Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, nonché alle norme e prescrizioni che verranno date di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Si prescrive in particolare che i materiali provenienti da eventuali demolizioni saranno puliti ed accatastati nei luoghi indicati dalla D.L.-

Per il loro impiego, salvo eventuali speciali pattuizioni indicate nell'elenco dei prezzi, verranno impartite all'atto esecutivo apposite disposizioni della D.L.-

I materiali inutilizzabili e di risulta verranno portati a rifiuto a cura e spese dell'Impresa. L'Impresa ha inoltre l'obbligo di avvisare immediatamente la Stazione Appaltante in caso di rinvenimento durante l'esecuzione dei lavori di oggetto di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia in quanto, ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale, tali oggetti sono di esclusiva proprietà dello Stato.

Articolo 24

Collocamento in opera dei materiali vari e apparecchiature

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L. anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera, dovrà eseguirsi con tutta la cura e la cautela del caso e l'opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche se il particolare collocamento in opera, si svolge sotto la sorveglianza o l'assistenza del personale di altre ditte fornitori del materiale.

Articolo 25

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a peso o a numero escluso ogni altro metodo.

Particolarmente si conviene quanto appresso.

1. il volume degli scavi di sbancamento sarà determinato col metodo delle sezioni raggugliate che dovranno essere rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna dei lavori e dopo

ultimati gli scavi;

2. gli scavi di fondazione saranno computati come eseguiti a pareti verticali per il solo volume ordinato, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore onere conseguente;

3. nel prezzo delle demolizioni si intendono compresi i ponteggi e le puntellature e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto e per impedire danni alle parti eventualmente restanti dell'opera da demolire ed alle pertinenze limitrofe. Tali demolizioni saranno valutate per l'effettivo volume delle murature preesistenti.

In conformità a quanto stabilisce l'art. 36 del Capitolato Generale di Appalto, e sempre nel caso che non sia disposto diversamente nei prezzi di elenco, si dichiara espressamente che il materiale utile proveniente da scavi, da tagli di roccia e da demolizioni, resta di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, e pertanto esso dovrà essere accatastato dall'Impresa in figure geometriche in appositi siti di deposito, ovvero a piè d'opera, per il suo reimpiego, se questo verrà disposto dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi relativi ai movimenti di materie sono compresi i corrispettivi per taglio di alberi od estirpazione di erbe, ceppaie e radici, ogni onere relativo al trasporto dei materiali di scavo a rilevato od a rifiuto, la regolarizzazione delle sagome in taglio od in rilevato e la loro completa profilatura.

Nei prezzi degli scavi per opere murarie è compreso il corrispettivo per il riempimento dei vuoti attorno alle murature;

4. le murature saranno misurate in base a misure prese sul vivo dei muri

5. le murature di mattoni ad una testa ed in foglio si misurano per la loro effettiva superficie vuoto per pieno di sordini, spalle, piattabande ecc.;

6. la misurazione dei paramenti eseguiti a faccia vista verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti;

7. la pietra da taglio sarà valutata in base al volume del minimo parallelepipedo circoscrivibile a ciascun pezzo;

8. i conglomerati per fondazione, murature, volte, ecc. saranno misurati in base alle dimensioni prescritte, esclusa, quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori; il conglomerato per cemento armato sarà valutato per il suo volume effettivo senza detrazioni del volume del ferro;

9. i solai saranno valutati a mq. in base alla superficie netta interna dei vani che ricoprono, qualunque sia la forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali, esclusa quindi la presa e l'appoggio sulle murature stesse; l'onere dei cordoli sarà compreso se non diversamente specificato;

10. i pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco;

11. le coperture a tetto sono computate a mq. secondo la loro superficie effettiva senza alcuna detrazione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq. 1, nel quale caso si debbono dedurre per intero;

12. per la fornitura e posa in opera di marmi, pietre naturali ed artificiali, ogni onere derivante dalla osservanza delle norme di posa in opera si intende compreso nei prezzi di fornitura e posa in opera.

I prezzi sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi e comunque fra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e dove richiesto, un incastro perfetto;

13. gli intonaci esterni, e quelli interni, su muri di qualsiasi spessore, saranno computati vuoto per pieno a compenso della riquadratura dei vani, degli aggetti e delle lesene alle pareti, che non saranno perciò sviluppati, saranno detratti i vani superiori a mq. 4;

14. le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno misurate vuoto per pieno. Per la coloritura e verniciatura degli infissi e simili (nel cui prezzo non siano già comprese, tali coloriture e verniciature) si osserveranno le norme seguenti:

a) per le porte, bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell'infisso comprendendo ciò anche la verniciatura del telaio ove esiste;

b) per le finestre e le porte a vetri si computerà una volta la luce netta dell'infisso, comprendendo in ciò anche la coloritura del telaio;

c) per i cassettoni, le mostre e contromostre, si computerà la misura effettiva in piano, cioè senza

lo sviluppo delle cornici;

d) per le persiane a stecche si computerà tre volte la luce netta dell'infisso e per gli avvolgibili due volte e mezzo;

e) per le opere in ferro, semplice e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate, lucernari, serrande, avvolgibili a maglia, sarà computata una volta la loro superficie misurata in proiezione;

f) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferiate e simili sarà computata l'intera loro superficie, misurata in proiezione vuoto per pieno;

15. gli infissi, come porte e finestre, vetrate, persiane e simili, si misureranno ad una sola faccia sul perimetro maggiore in vista dei telai e delle mostre, siano essi semplici o a cassettoni, fatto esclusione degli zampini da incassare nel pavimento o soglie, le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile ad infisso chiuso compreso come sopra il telaio maestro se esistente, le persiane avvolgibili saranno misurate nella luce libera della finestra;

16. le docce ed i tubi per pluviali saranno misurate senza tener conto delle pareti sovrapposte ed il loro sviluppo sarà comprensivo dei pezzi speciali;

17. i rivestimenti in ceramica o similari saranno computati secondo il loro effettivo sviluppo detratti i vuoti superiori al un metro quadro.

=====